

SAFEGUARDING POLICY – ASD Pallamano Fiemme-Fassa

Art. 1 – Finalità

L'ASD Pallamano Fiemme-Fassa afferma e promuove il diritto di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, al fine di contrastare qualunque pratica discriminatoria e forma di sopraffazione o sopruso in ogni ambito, inclusi: razza, origine etnica, religione, età, genere, orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

A tal fine l'ASD Pallamano Fiemme-Fassa, in linea con gli indirizzi del CIO, del CONI, del CIP e della FIGH, promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente capoverso, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni altra forma di discriminazione a danno dei propri tesserati, così come individuati dal presente regolamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica in presenza di violazioni rilevate a danno di tesserati dell'ASD Pallamano Fiemme-Fassa da parte di altri tesserati.

I comportamenti descritti negli articoli che seguono assumono rilievo ai fini del presente regolamento quando sono compiuti nell'ambito dell'attività sportiva annuale o, comunque, nell'esercizio della pratica sportiva, ovunque essa sia svolta e in qualunque forma e modalità sia posta in essere, sia di persona sia sul web, ivi inclusi messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 3 – Comportamenti costituenti illecito disciplinare

Costituiscono comportamenti rilevanti sul piano disciplinare:

1. L'abuso psicologico;
2. L'abuso fisico;
3. Le molestie e gli abusi sessuali;
4. Il bullismo e i comportamenti discriminatori;
5. L'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect").

Per abuso psicologico si intende qualsiasi atto indesiderato, inclusi l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del tesserato.

Per abuso fisico si intende qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado, in senso reale o potenziale, di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, al genere, alla struttura e alla capacità fisica, oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano

anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcol o le pratiche di doping, o comunque vietate dalle norme vigenti.

Per molestie o abusi sessuali si intende qualsiasi condotta verbale, non verbal o fisica avente connotazione sessuale e considerata non desiderata, o il cui consenso sia forzato, manipolato o negato. La molestia e l'abuso possono avere origine da molteplici elementi di discriminazione: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, agito personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di un caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tenda a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del tesserato.

Per omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect") si intende il mancato intervento di un dirigente, tecnico o di qualsiasi tesserato il quale, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente regolamento, ometta di intervenire.

Art. 4 – Buone pratiche/ Comportamenti da tenere

I tesserati sono tenuti a uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento dell'attività, alle linee guida sotto indicate:

1. Riservare a ogni tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;
2. Prestare la dovuta attenzione a eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare riguardo alle circostanze che interessino i minorenni, segnalando tempestivamente la situazione agli esercenti la responsabilità genitoriale;
3. Programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche gli interessi e i bisogni dello stesso;
4. Adottare, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, devono essere adottate cautele ancora maggiori e acquisite preventivamente le autorizzazioni scritte da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale;
5. Ottenere l'autorizzazione scritta degli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole per atleti minorenni, specialmente in orari in cui l'impianto di gioco non sia usualmente frequentato;
6. Prevenire, durante gli allenamenti collegiali e attraverso costanti azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte lesive sopra descritti;
7. Spiegare in modo chiaro ai fruitori dell'impianto che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva, o che rientrino tra quelli vietati dal presente regolamento, possono risultare lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Natura delle disposizioni

Le violazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca più grave illecito, sono considerate infrazioni disciplinari ai sensi del Regolamento di Giustizia della FIGH.

I comportamenti contrari alle linee guida individuate dall'art. 4 assumono rilievo di infrazione disciplinare in caso di reiterazione successiva al richiamo da parte del Safeguarding Officer.

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy

I tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente regolamento, a osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti.

Il presente regolamento è pubblicato in un'apposita sezione del sito internet dell'ASD Pallamano Fiemme-Fassa.

1. PRINCIPI GENERALI

Art. 7 – Safeguarding Officers

I Safeguarding Officers sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'ASD Pallamano Fiemme-Fassa, in numero di due, tra persone di specchiata moralità e comprovata esperienza in campo pallamanistico, nonché appartenenti ai settori legale, sanitario o psicologico.

Esse durano in carica per il quadriennio olimpico; è tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo revocare o sostituire in qualunque momento una o entrambe le Officers ove ne ravvisi la necessità.

- Il Consiglio Direttivo può incaricare le Safeguarding Officers di presenziare ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, con i seguenti compiti:
vigilare sul rispetto del presente regolamento, agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- individuare, in coordinamento con il Consiglio Direttivo, misure e iniziative volte alla promozione e alla diffusione del regolamento stesso.

Il Consiglio Direttivo, in sinergia con le Safeguarding Officers, riceve, con le modalità di cui agli articoli che seguono, le segnalazioni relative ai comportamenti definiti all'art. 3 e alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4, assumendo collegialmente le conseguenti iniziative.

Art. 8 – Comitato per la Safeguarding Policy

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e del perseguimento delle finalità sopra indicate, è costituito presso l'ASD Pallamano Fiemme-Fassa il Comitato per il Safeguarding (CSGP), del quale fanno parte:

- Patrizia Pala: cell.340 7623150 e-mail palapatrizia81.pp@gmail.com
- Fabiola Denti: cell 320 3475888 e-mail dentifabiola22@gmail.com

Il Comitato per il Safeguarding, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, può avvalersi di altri esperti le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole tematiche.

Il Comitato per il Safeguarding redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Direttivo, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, il numero di quelle non prese in carico per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 10, il numero di segnalazioni concernenti le ipotesi di cui all'art. 3, il numero di segnalazioni concernenti la mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4 che sono state oggetto di facilitazione, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

2. RAPPORTI FRA TESSERATI

Art. 9 – Doveri di segnalazione

I tesserati che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, di cui all'art. 3, che coinvolgono altri tesserati, anche minorenni, sono obbligati a inoltrare la relativa segnalazione al Consiglio Direttivo dell'ASD Pallamano Fiemme-Fassa, direttamente o tramite le Safeguarding Officers.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, il Comitato per il Safeguarding rimane totalmente estraneo alla fase di presa in carico delle segnalazioni e ai relativi obblighi di riservatezza di cui all'art. 13.

Nei casi descritti dall'art. 5, le Safeguarding Officers procedono senza indugio a inoltrare la notizia al Consiglio Direttivo.

3. PROCEDURE

Art. 10 – Condizioni di procedibilità

Le Safeguarding Officers vengono a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente regolamento con due modalità:

1. conoscenza diretta, per avervi assistito personalmente;
2. ricezione di una segnalazione scritta inviata all'ASD Pallamano Fiemme-Fassa, preferibilmente tramite e-mail all'indirizzo istituzionale principale della società pallamanofiemmefassa@gmail.com (raccomandato) oppure, alla casella dedicata safeguardingpallamanopff@gmail.com

Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Qualora siano prive dei requisiti di cui al comma precedente, le segnalazioni non potranno essere prese in considerazione.

Art. 11 – Iniziative in caso di conoscenza diretta

Fatte salve le circostanze già costituenti illecito disciplinare di cui all'art. 3 del presente regolamento, in caso di rilevazione diretta di comportamenti contrari alle raccomandazioni previste all'art. 4, le Safeguarding Officers devono intervenire tempestivamente nei confronti dei soggetti individuati come responsabili, al fine di far cessare i suddetti comportamenti. Qualora il comportamento rilevato dovesse persistere, configurando la fattispecie di illecito disciplinare prevista dall'art. 5, le Safeguarding Officers dovranno:

- investire della questione, sul luogo di gara, un dirigente del Consiglio Direttivo ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
- investire della questione i tecnici responsabili, qualora la condotta avvenga durante allenamenti o raduni, anche federali;
- in entrambi i casi, inoltrare la relativa informativa al Consiglio Direttivo societario e agli organi competenti della FIGH per i rilievi del caso.

Art. 12 - Iniziative conseguenti alla segnalazione

Ove le segnalazioni abbiano a oggetto una delle ipotesi di cui all'art. 3, all'atto del ricevimento le Safeguarding Officers hanno il compito di informare la persona offesa che detti comportamenti potrebbero costituire infrazione disciplinare ai sensi del presente regolamento e saranno oggetto di un eventuale procedimento disciplinare.

Le Safeguarding Officers trasmettono la segnalazione al Consiglio Direttivo per la comunicazione della notizia e, ove necessario, anche alla Procura Federale per l'assunzione delle ulteriori iniziative.

Ove le segnalazioni abbiano a oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all'art. 4 e si tratti di recidiva sanzionata ai sensi dell'art. 5, comma 2, le Safeguarding Officers procedono analogamente a quanto disposto nel comma precedente.

Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all'art. 4 e non si tratti di recidiva sanzionata ai sensi dell'art. 5, i Safeguarding Officers potranno, anche singolarmente, assumere iniziative per l'audizione del soggetto individuato quale destinatario del comportamento offensivo.

Qualora il soggetto destinatario del comportamento offensivo sia minorenne, i Safeguarding Officers contatteranno preventivamente i genitori, ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale al fine di ottenere il loro consenso scritto all'audizione del minore ed al trattamento dei relativi dati.

Prestato il consenso, l'audizione, se ritenuto necessario, potrà svolgersi alla presenza di uno psicologo e senza la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale; degli esiti dell'incontro verrà redatto un apposito verbale.

Nel caso in cui la segnalazione provenga da persona diversa dalla parte offesa, le Safeguarding Officers potranno sentirla per ottenere ulteriori chiarimenti sulla vicenda.

Le Safeguarding Officers potranno inoltre assumere contatti con il soggetto che sia stato indicato come responsabile dei sopra citati comportamenti nella segnalazione o nel corso del colloquio svoltosi con la parte offesa. In tal caso, si procederà all'audizione del soggetto indicato come responsabile.

Ove il presunto responsabile sia un minorenne, l'audizione avverrà alla presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale; degli esiti dell'incontro verrà redatto un apposito verbale.

In esito ai predetti incontri, le Safeguarding Officers potranno, ove ne ravvisino le condizioni, addivenire a un reciproco chiarimento e a una eventuale soluzione conciliativa.

Di detto incontro verrà redatto un apposito verbale.

Art. 13 – Obbligo di riservatezza

Fatta eccezione per i quali la violazione rappresenti un più grave illecito perseguibile a norma di legge o in base al Regolamento di Giustizia della FIGH, ovvero costituisca infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 3, le Safeguarding Officers e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti nel procedimento assumono l'obbligo di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 14 – Procedimento disciplinare

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia della FIGH.

4. INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 15 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

La diffusione del presente regolamento è obbligatoria.

L'ASD Pallamano Fiemme-Fassa ne divulgherà i principi tramite il sito internet, WhatsApp e le pagine social, oppure attraverso altro materiale informativo che dovrà essere affisso o messo a disposizione, a cura degli organizzatori e dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento dell'attività (palestre, palazzetti e altri luoghi di allenamento).

